SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1865)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PISANI, CASATI e FINCATO GRIGOLETTO

(V. *Stampato Camera n.* **2454**)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 5 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 giugno 1986

Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1986-1987, il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche per posti a qualsiasi titolo vacanti e disponibili per l'intero anno, completate le assegnazioni del personale di ruolo e quelle relative alle dotazioni organiche aggiuntive, viene effettuato dai presidi e dai direttori didattici competenti, in base alle rispettive graduatorie di istituto o di circolo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Art. 2.

1. I presidi e i direttori didattici compilano le graduatorie di cui all'articolo 1, ricavandole dalle graduatorie provinciali permanenti, aggiornate ogni biennio, secondo l'ordine di punteggio e di precedenza dei singoli aspiranti che abbiano inoltrato domanda ai rispettivi istituti o circoli.

2. Sono compilate graduatorie provinciali permanenti da aggiornare ogni biennio con l'inserimento dei nuovi aspiranti e di quelli trasferiti da altre graduatorie, con l'esclusione di coloro che, per esplicita rinuncia, per trasferimento ad altra graduatoria, per nomina in ruolo o per qualsiasi altro motivo, perdono il titolo alla permanenza nella graduatoria di appartenenza e con l'integrazione dei punteggi già assegnati agli aspiranti precedentemente inseriti.

3. La scadenza del biennio è determinata ad anni alterni rispetto a quelli in cui sono indetti i concorsi di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole medesime.

4. Nel caso di esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti il loro aggiornamento viene disposto anche prima della scadenza biennale.

Art. 3.

1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto o di circolo, ogni aspirante compreso nella graduatoria provinciale permanente deve inoltrare domanda a non più di venti istituti o due circoli, indicando il punteggio acquisito nella graduatoria provinciale permanente definitiva che deve essere pubblicata a cura dei provveditori agli studi entro il 15 luglio. Le domande, da compilare secondo le modalità previste da apposita ordinanza ministeriale a carattere permanente, devono pervenire alle scuole prescelte non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provinciale permanente definitiva.

Art. 4.

1. Non sono ammesse modifiche alla scelta degli istituti e dei circoli nelle cui graduatorie l'aspirante ha chiesto di essere iscritto.

Art. 5.

1. È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne un'altra di durata annuale solo entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, resta invariata la disciplina vigente per il conferimento delle supplenze temporanee.

Art. 7.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge la disciplina delle assenze prevista per i supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi si applica anche ai supplenti annuali nominati dai presidi e dai direttori didattici.